

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

112° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 1999

Presidenza del presidente OSSICINI
indi del vice presidente BISCARDI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4022) *Norme in materia di accessi ai corsi universitari*

(1493) **MAZZUCA POGGIOLINI e BRUNI.**
– *Istituzione del numero chiuso nei corsi di laurea in medicina e chirurgia*

(4001) **VERALDI e RESCAGLIO.** – *Nuove norme sul numero chiuso nelle facoltà universitarie*

(4003) **MONTICONE ed altri.** – *Norme per la regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di laurea dell'università ad accesso programmato*

(4020) **BUCCIERO ed altri.** – *Norme di sanatoria relative all'iscrizione ai corsi universitari per gli anni accademici 1997-1998 e 1998-1999*

(Discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 4022. Assorbimento dei disegni di legge nn. 1493, 4001, 4003 e 4020)

PRESIDENTE:

– BISCARDI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 13
– OSSICINI (*Misto*) 2, 5, 8 e *passim*

ASCIUTTI (*Forza Italia*) 11

BEVILACQUA (*AN*) 12

LORENZI (*Lega Nord-per la Padania indep.*) 8, 10, 11

MASULLO (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 9, 12

MONTICONE (*PPI*), *relatore alla Commissione* 3, 10

RESCAGLIO (*PPI*) 13

RONCONI (*CCD*) 10, 11

ZECCHINO, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica* 8, 10

(4052) **BISCARDI ed altri.** – *Interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap sensoriali*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE:

– BISCARDI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 15

– OSSICINI (*Misto*) 14

ASCIUTTI (*Forza Italia*), *relatore alla Commissione* 14

ROCCHI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 14

Presidenza del presidente OSSICINI

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4022) Norme in materia di accessi ai corsi universitari

(1493) MAZZUCA POGGIOLINI e BRUNI. – Istituzione del numero chiuso nei corsi di laurea in medicina e chirurgia

(4001) VERALDI e RESCAGLIO. – Nuove norme sul numero chiuso nelle facoltà universitarie

(4003) MONTICONE ed altri. – Norme per la regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di laurea dell'università ad accesso programmato

(4020) BUCCIERO ed altri. – Norme di sanatoria relative all'iscrizione ai corsi universitari per gli anni accademici 1997-1998 e 1998-1999

(Discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 4022. Assorbimento dei disegni di legge nn. 1493, 4001, 4003 e 4020)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Norme in materia di accessi ai corsi universitari»; «Istituzione del numero chiuso nei corsi di laurea in medicina e chirurgia», d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini e Bruni; «Nuove norme sul numero chiuso nelle facoltà universitarie», d'iniziativa dei senatori Veraldi e Rescaglio; «Norme per la regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di laurea dell'università ad accesso programmato», d'iniziativa dei senatori Monticone, Bergonzi, Pagano, Manieri, Cortiana, Biscardi, Ascutti, Ronconi, Bevilacqua e Nava; «Norme di sanatoria relative all'iscrizione ai corsi universitari per gli anni accademici 1997-1998 e 1998-1999», d'iniziativa dei senatori Bucciero, Bevilacqua, Marri e Pace.

Avverto che la Presidenza del Senato ha accolto la richiesta unanime della Commissione di trasferimento alla sede deliberante dei disegni di legge in titolo. Ricordo altresì che la Commissione aveva avanzato tale richiesta al termine dell'esame in sede referente, che aveva condotto all'approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 4022, assunto a base della discussione. Propongo pertanto che la Commissione adotti quale testo base quello predisposto in sede referente e dia per acquisite le fasi procedurali svoltesi in tale sede, ivi compresa l'approvazione, nella seduta del 15 luglio scorso, dei due ordini del giorno nn. 0/4022/1/7 e 0/4022/2/7, di cui do lettura:

«Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4022, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari,

impegna il Governo

nella programmazione nazionale degli accessi ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b*) e *c*), a determinare il numero degli ammessi in misura ragionevolmente superiore allo stretto fabbisogno professionale prevedibile».

0/4022/1/7

MONTICONE, *relatore*

«Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4022, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari,

impegna il Governo

a predisporre annualmente, nell'ambito degli strumenti di programmazione vigenti, un piano per l'adeguamento strutturale degli atenei, avente come riferimento i parametri di cui al comma 2 dell'articolo 3, a partire dalle istituzioni universitarie in cui si verificano esuberi delle domande».

0/4022/2/7

BERGONZI

Poichè non ci sono osservazioni, così rimane stabilito.

Informo che il relatore Monticone ha presentato tre nuovi emendamenti sui quali do un giudizio non di carattere politico o di merito ma di ammissibilità nel senso che, non presentando profili di rilievo nè sotto l'aspetto costituzionale e ordinamentale nè sotto quello finanziario, non necessitano del parere delle Commissioni 1^a e 5^a. Poichè tali emendamenti sono stati presentati al testo che avevamo già approvato in sede referente, ritengo necessario invitare il relatore a spiegare i motivi per cui ha ritenuto opportuno presentarli proprio per capire la *ratio* che ad essi è sottesa, ancor prima di esaminarli allorchè passeremo all'esame dei singoli articoli.

MONTICONE, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 4.100 è volto a tutelare ulteriormente le esigenze degli studenti nel senso che «i requisiti di ammissione alle tipologie di corsi e titoli universitari, da istituire con le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, in aggiunta o in sostituzione a quelli previsti dagli articoli 1, 2, 3, comma 1, 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono determinati dai decreti di cui alla citata disposizione della legge n. 127 del 1997, i quali comunque non possono introdurre fattispecie di corsi ad accesso programmato ulteriori a quanto previsto dalla presente legge». Si tratta di una garanzia ulteriore perchè nell'attività di decretazione e di regolamento potrebbe determinarsi, nelle more di attuazione della legge, un ulteriore ampliamento dei requisiti richiesti. In altre parole, le università possono e

debbono attuare subito questa normativa attenendosi strettamente ai criteri contenuti nell'articolo 4: si evita in tal modo la possibilità di introdurre una maggiore severità attraverso i decreti di cui alla legge n. 127 del 1997. Con tale norma si garantisce dunque che le facoltà che istituiscono corsi a numero programmato non evadano le indicazioni contenute in questo disegno di legge che sono molto precise. Si tratta di una modifica necessaria perchè attualmente alla Camera dei deputati si sta esaminando una proposta di legge che interferisce con questo: è bene allora mettere dei punti fermi a garanzia degli studenti.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati all'articolo 5, l'emendamento 5.101, volto ad inserire dopo il comma 2 i commi 2-bis e 2-ter, è anch'esso diretto a facilitare l'applicazione della legge, sempre sotto l'egida della garanzia degli studenti. Secondo il comma 2-bis, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) – quelle cioè che riguardano soltanto i corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, che devono essere programmati a livello nazionale – acquistano efficacia a decorrere dall'anno accademico 2000-2001. Ciò in considerazione del limitato spazio temporale a disposizione per la programmazione di tali corsi per cui non siamo in grado di costringere le università a rivedere completamente le loro proposte. Si tratta dunque di una facilitazione nell'esecuzione di questa normativa, solo per la parte dei corsi universitari di nuova istituzione o attivazione.

Secondo il comma 2-ter, che si propone di introdurre sempre con l'emendamento 5.101, «fino alla data di entrata in vigore di specifiche modificazioni del regolamento, emanato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 luglio 1997, n. 245, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1997, le università determinano i posti per i corsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera 0a), e comma 2, conformandosi ai criteri di cui all'articolo 3, comma 2, e disponendo prove d'ammissione ai sensi dell'articolo 4, comma 1». In tal modo, in attesa delle indispensabili modifiche che dovranno essere apportate al vigente regolamento n. 245 del 1997 sulla limitazione degli accessi, soprattutto in relazione al fatto che l'ordinamento universitario avrà anche un passaggio a diverso organico dei corsi universitari, vincoliamo gli atenei al rispetto di questa normativa consentendone l'applicazione.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.100, volto ad aggiungere dopo il comma 2 le parole «con delibera assunta entro il 31 marzo 1999 dagli organi delle università, competenti a norma di statuto», si affronta una questione delicata che suscita perplessità in alcuni colleghi. Richiamo l'attenzione su quanto abbiamo già approvato in sede referente: con un mio emendamento all'articolo 5 è stato inserito un comma 2 che recita: «Sono altresì regolarmente iscritti ai corsi universitari di cui al comma 1 gli studenti che siano stati comunque ammessi dagli atenei alla frequenza dei corsi dell'anno accademico 1998-1999». Si tratta di una disposizione molto generica e generale che, però, è anche restrittiva per gli studenti perché sono gli atenei che, nella loro massima espressione, devono averlo stabilito proprio agli inizi dell'attività didattica. Per tale motivo mi

sono premurato di inserire l'inciso «con delibera assunta entro il 31 marzo dagli organi delle università, competenti a norma di statuto», perché occorre una qualche certezza temporale per evitare che insorga un contenzioso molto delicato fra gli studenti che hanno avuto l'ammissione certificata dalle facoltà e quelli che possono ottenere un attestato di frequenza da parte di un professore. Tale attestato non rientrerebbe fra i casi previsti dalla normativa che andiamo ad approvare; gli atenei in quel caso non avrebbero ammesso, si tratterebbe soltanto di una attestazione di frequenza. L'aggiunta da me proposta intende determinare una chiarezza legislativa, per rispetto dell'autonomia universitaria, ma anche per una maggiore certezza del diritto. Non viene comunque meno l'espressione che io avevo proposto e che la Commissione ha approvato al comma 2 di questo articolo 5. Raccomanderei pertanto alla Commissione di approvare questo emendamento eventualmente sostituendo la data del «31 marzo» da me indicata con le parole: «all'inizio del semestre». Questa previsione aggiuntiva mi sembra che metta al riparo anche gli studenti che sono stati ammessi rispetto a coloro che potrebbero ottenere con insistenza o con pressioni un attestato di frequenza dai professori (anche i professori universitari sono uomini). Normalmente non si mettono le firme di frequenza, ma talvolta queste possono essere apposte anche in modo compiacente.

I lavori, sospesi alle ore 15,30, sono ripresi alle ore 15,55.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 4022, nel testo già approvato con modificazioni in sede referente:

Art. 1.

1. Sono programmati a livello nazionale gli accessi:

a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, nonché ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in conformità alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano *standard* formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti;

b) ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui, rispettivamente, all'articolo 3, comma 2 e all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

c) ai corsi di formazione specialistica dei medici, disciplinati ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

d) alle scuole di specializzazione per le professioni legali, disciplinate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

e) ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. Sono programmati dalle università gli accessi:

0a) ai corsi di laurea per i quali l'ordinamento didattico preveda l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati;

a) ai corsi di diploma universitario, diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, per i quali l'ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall'ateneo;

b) ai corsi o alle scuole di specializzazione individuate dai decreti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.

2. Sono programmati dall'Università di Trieste gli accessi al corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche con sede in Gorizia, in ragione dei particolari compiti di collaborazione transfrontaliera e internazionale adempiuti da tale corso.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'emanazione e nelle modificazioni del regolamento di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'articolo 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si conforma alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge e si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione annuale, per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del numero di posti a livello nazionale con decreto del

Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli altri Ministri interessati, sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo;

b) ripartizione dei posti di cui alla lettera *a)* tra le università, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio;

c) determinazione da parte delle università dei posti relativi ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, nonché di cui all'articolo 2, previa valutazione della propria offerta potenziale;

d) previsione di attività di informazione e orientamento degli studenti da parte degli atenei e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, introduzione graduale dell'obbligo di preiscrizione alle università, monitoraggio e valutazione da parte del citato Ministero dell'offerta potenziale degli atenei.

2. La valutazione dell'offerta potenziale, al fine di determinare i posti disponibili di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1, è effettuata sulla base:

a) dei seguenti parametri:

- 1) posti nelle aule;
- 2) attrezzature e laboratori scientifici per la didattica;
- 3) personale docente;
- 4) personale tecnico;
- 5) servizi di assistenza e tutorato;

b) del numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche, nel caso di corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedono l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, di attività tecnico-pratiche e di laboratorio;

c) delle modalità di partecipazione degli studenti alle attività formative obbligatorie, delle possibilità di organizzare, in più turni, le attività didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate, nonché dell'utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

1. L'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della

predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi, con pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresì la comunicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle prove stesse. Per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina con proprio decreto modalità e contenuti delle prove di ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento, che il relatore rinuncia ad illustrare richiamandosi a quanto detto in apertura di seduta:

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I requisiti di ammissione alle tipologie di corsi e titoli universitari, da istituire con le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, in aggiunta o in sostituzione a quelli previsti degli articoli 1, 2, 3, comma 1, 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono determinati dai decreti di cui alla citata disposizione della legge n. 127 del 1997, i quali comunque non possono introdurre fattispecie di corsi ad accesso programmato ulteriori a quanto previsto dalla presente legge».

4.100

MONTICONE, *relatore*

ZECCHINO, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Il parere del Governo è favorevole.

LORENZI. Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario su questo emendamento perché riduce gli spazi di autonomia universitaria, sia in un senso che nell'altro. L'autonomia si deve accettare con i suoi pro e contro, a livello basso e a livello alto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.100, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

LORENZI. Signor Presidente, sono assolutamente contrario all'approvazione dell'articolo 4. Ricordo al Ministro, che non era presente durante l'esame in sede referente, che questo articolo 4 introduce la «maturità 2», un esame di ammissione. Non riesco a capire come gli esami di maturità appena inaugurati potranno esprimere una significativa funzione.

Mi auguro che si riveda il tutto introducendo meccanismi di selezione dal basso e all'interno delle università.

Ribadisco ancora il giudizio negativo su questo disegno di legge che introduce un numero chiuso assolutamente non adeguato al nostro paese.

MASULLO. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole dei Democratici di Sinistra. In effetti, ci troviamo davanti ad una situazione di fatto molto complicata. Personalmente ritengo che il sistema per ottemperare all'esigenza sacrosanta del numero chiuso sarebbe non quello di una selezione, le cui condizioni e modalità non si possono effettivamente controllare in modo adeguato all'interesse generale, bensì quello di una soluzione successiva, dopo un anno dall'iscrizione, basata sulla valutazione di una prova di attitudine concreta dei singoli studenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

1. Sono regolarmente iscritti ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della iscrizione ai predetti corsi. Sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo.

2. Sono altresì regolarmente iscritti ai corsi universitari di cui al comma 1 gli studenti che siano stati comunque ammessi dagli atenei alla frequenza dei corsi dell'anno accademico 1998-1999.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: «, con delibera assunta entro il 31 marzo 1999 dagli organi delle università, competenti a norma di statuto».

5.100

MONTICONE, *relatore*

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), acquistano efficacia a decorrere dall'anno accademico 2000-2001.

2-ter. Fino alla data di entrata in vigore di specifiche modificazioni del regolamento, emanato con decreto del Ministro dell'università e della

ricerca scientifica e tecnologica 21 luglio 1997, n. 245, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1997, le università determinano i posti per i corsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *0a*), e comma 2, conformandosi ai criteri di cui all'articolo 3, comma 2, e disponendo prove d'ammissione ai sensi dell'articolo 4, comma 1».

5.101

MONTICONE, *relatore*

MONTICONE, *relatore alla Commissione*. Ritengo necessario riformulare l'emendamento 5.100 nel seguente nuovo testo:

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: «, entro il 31 marzo 1999».

5.100 (nuovo testo)

MONTICONE, *relatore*

ZECCHINO, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Pur apprezzando certamente questa modifica, il Governo ricorda che, in sede referente, si era già rimesso alla valutazione della Commissione sull'emendamento recante la sanatoria per gli studenti cosiddetti «ricorsisti», divenuto poi l'articolo 5, e ritiene di non poter esprimere un parere favorevole neppure su questo emendamento così riformulato.

LORENZI. Ringrazio il relatore per aver saputo, in questo momento di concitazione, trovare una soluzione estremamente difficile ma adeguata al caso per cui dichiaro il voto favorevole sull'emendamento 5.100 (nuovo testo).

RONCONI. Anch'io dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo al nuovo emendamento proposto dal relatore, che ringrazio per aver saputo trovare una sintesi soddisfacente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.100 (nuovo testo), presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.101.

ZECCHINO, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Il parere del Governo è favorevole.

LORENZI. Dichiaro il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.101, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

ASCIUTTI. Annuncio l'astensione del Gruppo Forza Italia sul disegno di legge. Ci troviamo perfettamente d'accordo con quanto affermato precedentemente dal collega Masullo: non è questo il modo per limitare il numero degli accessi, lo abbiamo già affermato e lo ribadiamo. Pur comprendendo le ragioni del provvedimento, volto a sanare le conseguenze di un ampio contenzioso e ad impedirne di nuovo, non ci troviamo d'accordo sulle modalità prefigurate e per questo dichiariamo il nostro voto di astensione.

RONCONI. Annuncio il voto favorevole del Gruppo del Centro Cristiano Democratico. Siamo convinti che si poteva fare di più, ma è anche evidente che si tratta di una materia estremamente complicata. Per la prima volta ci troviamo di fronte alla necessità di limitare il numero degli iscritti a determinate facoltà anche per rispondere positivamente ad esigenze non più soltanto di ordine nazionale ma anche europeo. Esistono problemi di sovrannumero gravissimi soprattutto per quanto riguarda alcune facoltà e quindi è evidente che un metodo doveva essere definito, anche se probabilmente non sarà quello definitivo, ma sarà necessario aggiustare il tiro nel corso degli anni.

In particolare, condividiamo le disposizioni dell'articolo 5 che consentono di chiudere un vastissimo contenzioso che ha coinvolto migliaia di giovani.

LORENZI. Sottolineo l'atteggiamento di grande responsabilità del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente nell'assentire al trasferimento del provvedimento alla sede deliberante in favore di una norma di sanatoria, sulla quale abbiamo espresso voto favorevole, nei confronti degli studenti cui era stato negato l'accesso ai corsi universitari per l'anno accademico in corso.

Ribadisco tuttavia la posizione assolutamente contraria a tutto l'impianto del provvedimento che, utilizzando pretestuosamente il discorso della sanatoria, che meritava un provvedimento a sé stante, ha introdotto in Italia il numero chiuso, ledendo gravemente il processo in atto di autonomia degli atenei. Come ho già esplicitato nel corso dell'esame in sede referente e come ha ribadito in precedenza il senatore Masullo, se selezione deve esserci, ed è giusto che ci sia, non deve avvenire all'atto dell'accesso: può essere introdotta prima, attraverso selezioni nelle varie tipologie di maturità, come è avvenuto fino al 1969, o dopo, attraverso processi selettivi e sbarramenti che possono essere di vario tipo.

Alla luce del fatto che è alle porte una riforma dei cicli scolastici e probabilmente anche universitari, è auspicabile che in questa sede si prenda atto dell'opportunità di cambiare le cose in modo da favorire il processo di selezione meritocratica e funzionale all'autonomia e all'efficienza del sistema universitario.

Ribadisco con estrema convinzione, con l'appoggio di tutto il Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente del Senato, la posizione contraria al numero chiuso e favorevole alla concessione della sanatoria.

BEVILACQUA. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale su questo disegno di legge che porta avanti il discorso del numero chiuso nelle università. È un principio che condividiamo, semmai va fatto un discorso sulla metodologia perchè quella oggi adottata è davvero discutibile. A chi ci ha accusato di manifestare sulla stampa una posizione favorevole al numero chiuso e di percorrere invece strade diverse di sanatoria vogliamo ricordare che la norma approvata riguarda il passato, di cui certo nè noi nè l'attuale classe politica può essere considerata responsabile, e sana una situazione che altrimenti avrebbe destato preoccupazione; non presenta pertanto alcun elemento di contraddizione rispetto alla più generale intenzione di programmare per il futuro l'accesso ai corsi universitari.

Colgo poi l'occasione per rimarcare la scorrettezza della maggioranza per aver presentato emendamenti non preventivamente concordati che, pur in parte condivisibili nel merito, modificavano il testo approvato in sede referente su cui si era concordato di richiedere il trasferimento alla sede deliberante.

MASULLO. Signor Presidente, il Gruppo dei Democratici di Sinistra esprime un assenso che definisco, con una parola che non mi piace perchè usurata, «assenso con sofferenza». Lo dico con tutto il peso che questa parola ha. Per l'ennesima volta ci troviamo di fronte a un caso che caratterizza in modo perverso il processo di sviluppo della società italiana, con due logiche che entrano in conflitto: una logica giuridico-formale, per cui chi ha fatto ricorso ha in qualche modo titolo ad essere riconosciuto, sia pure in via di compensazione amministrativa, mentre ciò non avviene per chi tale ricorso non aveva presentato; un'altra logica, più ampia e concreta, per cui chi non ha fatto ricorso, signor Presidente, signor Ministro e colleghi, è chi crede nel diritto, chi crede nella norma e di fronte alla norma si arrende. Sicchè questo metodo – non è il solo caso, purtroppo ce ne sono molti – non fa altro che premiare coloro che dimostrano di non credere nelle regole dello Stato italiano. È una situazione che produce sofferenza ed è questa la ragione per la quale noi voteremo con sofferenza a favore.

Presidenza del vice presidente BISCARDI

(Segue MASULLO). Come ho già accennato in precedenza, inoltre, non crediamo che questo sia il modo più razionale per selezionare coloro che hanno capacità per adire al numero chiuso in determinate facoltà, esistono altre metodologie. Spero che il nostro illuminato Ministro si impegni ad investigare le strade perchè queste nuove metodologie vengano trovate, definite e portate all'approvazione.

RESCAGLIO. Mi spiace che adesso sembra quasi che il capro espiatorio sia il relatore. A mio parere, invece, egli ha offerto una valutazione molto coerente e consapevole. In questa materia, infatti, non esistono molte competenze.

Per rispondere al senatore Ronconi, desidero ricordare che proprio ieri mi ha telefonato una persona che, contrariamente a quanto egli sostiene, si è raccomandata di non indicare alcuna data di limitazione per l'attestazione di ammissione.

Comunque ringrazio il senatore Monticone; introducendo l'emendamento 5.100 egli intendeva offrire una maggiore garanzia e ha lavorato in tal senso in modo umanamente sistematico. Un po' di problemi ovviamente li abbiamo tutti: dobbiamo chiederci, ad esempio, se per odontoiatria e medicina dovremmo fare le università anche in cielo, perchè non so come si farà a trovare un meccanismo di ammissione adeguato. Sembra umanamente impossibile. Dichiaro comunque il voto favorevole del Gruppo Partito Popolare Italiano.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore, senatore Monticone per il suo lavoro.

Propongo alla Commissione di darmi mandato ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si renderanno necessarie.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, come emendato.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, i disegni di legge nn. 1493, 4001, 4003 e 4020 restano assorbiti.

Presidenza del presidente OSSICINI

(4052) *BISCARDI e altri. – Interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap sensoriali*

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con *handicap* sensoriali», d'iniziativa dei senatori Biscardi, Pagano, Monticone, Asciiutti, Bevilacqua, Manieri, Nava, Cortiana, Brignone, Ronconi, Marri, Donise, Rescaglio e Bergonzi.

Informo che, sulla medesima materia, è stata annunciata ieri all'Assemblea la presentazione di un disegno di legge del Governo (Atto Senato n. 4164). Chiedo pertanto alla rappresentante del Governo se ritiene preferibile attendere l'assegnazione alla Commissione di tale disegno di legge ovvero iniziare fin d'ora l'esame del disegno di legge d'iniziativa parlamentare.

ROCCHI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Credo che si possa procedere con l'esame del disegno di legge n. 4052, con la preghiera al relatore di considerare che in una fase successiva il Governo vorrebbe apportare al testo una serie di emendamenti che corrispondono a parti del disegno di legge governativo, non identico a quello d'iniziativa parlamentare.

ASCIUTTI, *relatore alla Commissione*. Il relatore non ha nulla in contrario all'accoglimento degli emendamenti preannunciati dal Governo.

PRESIDENTE. Procediamo allora all'esame del disegno di legge con la relazione da parte del senatore Asciiutti.

ASCIUTTI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, signora Sottosegretario, colleghi, il disegno di legge che esaminiamo si innesta nell'ampio e complesso quadro normativo di attuazione del regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.

L'attuale quadro normativo prevede anzitutto il cosiddetto «dimensionamento» delle istituzioni scolastiche e, sulla base della legge n. 440 del 1997, l'adozione da parte del Consiglio dei ministri del regolamento sull'autonomia didattica e organizzativa ed il trasferimento di competenze alle istituzioni scolastiche in fase di registrazione.

Ciò costituisce la base e il presupposto di quello che avverrà a decorrere dal 1° settembre 2000, quando si avvierà l'attuazione della piena autonomia che consentirà un vasto spettro di possibilità per gli ordinamenti didattici e la creazione pertanto di un sistema nuovo.

In questa ottica va considerato con particolare riguardo il riordino degli istituti atipici: tali istituti, nel momento in cui saranno riformati, si collocheranno nel sistema con un altro tipo di apporto e creeranno un supporto più significativo alle scuole, una migliore e più adeguata struttura. Questo si rifletterà positivamente sui problemi connessi all'inserimento di alunni con *deficit* sensoriali e consentirà di assicurare loro una preparazione migliore attraverso un apprendimento sempre meno vincolato a barriere dovute a scarsi supporti scientifici, tecnologici ed operativi.

Il problema del completo inserimento di alunni con *handicap* sensoriali reca varie problematiche. Se da un lato è vero che l'inserimento di questi alunni svantaggiati in classi e scuole ordinarie, quindi con alunni non affetti da queste patologie, può essere altamente positivo, dall'altro lato è stato anche verificato il contrario, ossia che se nelle scuole ordinarie non si ha la possibilità di disporre di strutture adeguate a simile accoglienza l'alunno handicappato si trova in una condizione di scarsa possibilità di sviluppo e di mancata integrazione.

Occorre non sottovalutare allora la compatibilità tra la struttura che accoglie questi alunni, la preparazione del personale e i relativi supporti necessari a far in modo che avvenga una vera e propria integrazione scolastica.

È anche vero che non tutti i casi di *handicap* sono uguali e comportano le stesse problematiche e le stesse risposte.

Una chiave di risoluzione del problema può ricercarsi nella possibilità della scuola ordinaria di interagire con strutture specializzate e di supporto con cui progettare interventi mirati ed altamente specifici. Questi sono i chiari presupposti, i presupposti indiscutibili, da cui muove il disegno di legge.

Il disegno di legge ha la finalità di finanziare questo intervento nel paese, supportando il riordino degli istituti che negli anni hanno già maturato un'esperienza che appunto deve essere ottimizzata con un adeguato finanziamento.

Presidenza del vice presidente BISCARDI

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Ascutti.

Poiché nessuno intende intervenire in discussione generale, propongo di fissare a venerdì prossimo, 23 luglio, alle ore 13, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,20.

